

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vistala proposta di legge n. 263/2019, ad iniziativa dei consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci, Leonardi, Marconi, Pergolesi, Giancarli, concernente: «Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 9 gennaio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.8 del 14 gennaio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 29 gennaio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Annalisa Del Bello e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23 gennaio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 gennaio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 gennaio 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come di seguito:

a. il comma 1 dell'articolo 2 (Destinatari) è sostituito dal seguente:

"1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, nonché le loro famiglie.";

b. al comma 1 dell'articolo 3 (Interventi in ambito scolastico e formativo) dopo le parole "istituzioni scolastiche ed universitarie" sono aggiunte le seguenti: "e sulla base della programmazione delle attività proposte";

c. alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 (Accesso all'informazione) dopo le parole "figure professionali qualificate" sono aggiunte le seguenti: "per la realizzazione degli interventi sociali di competenza";

d. dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 (Accesso all'informazione) è aggiunta la seguente:

"c1) concede contributi per rendere effettiva l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando ausili adeguati.";

e. al comma 1 dell'articolo 5 (Accesso ai servizi sanitari) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "in particolare nei servizi deputati alla gestione dell'emergenza/urgenza";

f. alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 (Interventi di sensibilizzazione e formazione) dopo la parola "attivazione," sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto delle specifiche competenze istituzionali".

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 263/2019, ad iniziativa dei consiglieri Celani, Volpini, Minardi, Micucci, Leonardi, Marconi, Pergolesi, Giancarli, concernente: «Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 9 gennaio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 7 del 14 gennaio 2019;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il 29 gennaio 2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 23 gennaio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 27 gennaio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 27 gennaio 2020;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
F.to Marco Manzotti

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 263 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva” (Parere ex articolo 91 R.I. comma 1);

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 258 del 20 gennaio 2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 comma 1 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:
  - Al comma 1 dell'articolo 12 le parole “del capitolo 2010310011” siano soppresse.
  - Dopo il comma 2 dell'articolo 12 sia aggiunto il seguente:  
“3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.”.

Il Presidente  
Francesco Giacinti

**LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Vista la proposta di legge n. 263 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva” (Parere ex articolo 91 R.I. comma 1);

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 259 del 27 gennaio 2020;

Visto il parere espresso nella seduta n. 258 del 20 gennaio 2020,

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l'articolo 91 comma 1 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

**DELIBERA**

1. Di integrare il parere indicato in premessa con la seguente modifica:

- Al comma 1 dell'articolo 12 le parole “euro 40.000,00 e” sono sostituite con le parole “euro 40.000,00 iscritta nella Missione 12, Programma 02, che”.

Il Presidente  
Francesco Giacinti

## CONSULTA REGIONALE PER LA FAMIGLIA

PARERE N.01/19 sulla **proposta di legge regionale n. 263/19**

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DEL 31 GEN 2019

---

Presiede il presidente MARINOZZI Andrea

Membri della commissione : Orselli Massimo , Perticaroli Paolo

Funge da segretario Perticaroli Paolo.

Il presidente dichiara aperta la discussione in seno alla commissione della consulta regionale per la famiglia e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno :

**proposta di legge regionale n. 263/19**, ad iniziativa dei consiglieri Celani, Volpini concernente: "Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persona alla vita collettiva".

La commissione della Consulta Regionale per la famiglia esprime il proprio parere negativo, limitatamente all'utilizzo della LIS, con le seguenti motivazioni:

- la PdL propone il riconoscimento della LIS (lingua italiana segni), ma nella realtà non esiste una LIS ma esistono tante lingue dei segni diverse anche per territorio e quindi, come dire, esistono anche tanti dialetti dei segni.
- alcuni rappresentanti delle ass.ni dei non udenti riferiscono che la stragrande maggioranza dei sordi leggono il labiale ed inoltre evidenziano che i protocolli medici attuali invitano a fare l'impianto cocleare ed a protesizzare i bambini non udenti.
- questa PdL potrebbe quindi emarginare ancor più chi continua ad esprimersi solo a gesti.

Il presidente  
(MARINOZZI Andrea)

Il Segretario  
(Perticaroli Paolo)

### **Relazione tecnico finanziaria**

sulla proposta di legge n. 293/2019 “Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva”

#### **Art. 1** *(Finalità)*

L'articolo 1 delinea le finalità della legge, le quali sono volte alla promozione di interventi per il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale di cui all'articolo 2.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 2** *(Destinatari)*

L'articolo definisce i destinatari della legge: persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, nonché le loro famiglie.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 3** *(Interventi in ambito scolastico e formativo)*

L'articolo indica gli interventi, da attuare in ambito scolastico e formativo, per i quali viene prevista la concessione di contributi.

#### **Effetti finanziari:**

Gli interventi, se previsti dal programma di cui all'articolo 9, sono finanziati, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 12 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

**Art. 4***(Accesso all'informazione)*

L'articolo indica le azioni e le misure da attuare al fine di facilitare l'informazione ai soggetti indicati all'articolo 2.

**Effetti finanziari:** la Regione finanzia le azioni e le misure suindicate, se previste dal programma di cui all'articolo 9, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 12 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

**Art. 5***(Accesso ai servizi sanitari)*

L'articolo dispone che gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato per favorire la fruizione dei servizi di propria competenza ai soggetti previsti all'articolo 2.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 6***(Interventi di sensibilizzazione e formazione)*

L'articolo prevede la concessione di contributi per il finanziamento di specifici interventi volti all'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione.

**Effetti finanziari:** la Regione concede contributi per gli interventi suindicati, se previsti dal programma di cui all'articolo 9, per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 12 e, per gli anni successivi, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

**Art. 7***(Soggetti beneficiari)*

L'articolo definisce i soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 8**  
*(Programmazione)*

L'articolo è soppresso.

**Art. 9**  
*(Programma degli interventi)*

L'articolo prevede l'approvazione annuale del programma degli interventi da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario; lo stesso programma indica, in particolare, gli interventi e le misure prioritari.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 10**  
*(Clausola valutativa)*

L'articolo disciplina la clausola valutativa.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 11**  
*(Disposizioni transitorie)*

L'articolo stabilisce i tempi per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del primo programma degli interventi previsto all'articolo 9.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 12**  
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti di spesa per l'anno 2020 in euro 40.000,00; rinvia alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive, trattandosi di spesa a carattere continuativo non obbligatoria.

**Effetti finanziari:** per l'anno 2020 la spesa pari a euro 40.000,00 trova copertura nelle risorse iscritte a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del bilancio di previsione 2020/2022.

Di seguito la sintesi degli effetti finanziari:

Spesa prevista						COPERTURA							
MIS.	PROG	CAP.	COMPE-TENZA 2020	COMPE-TENZA 2021	COMPE-TENZA 2022	MIS-SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2020	COMPE-TENZA 2021	COMPE-TENZA 2022	Anni suc-cessivi
12	02	NI	40.000,00	LEGGE DI BILANCIO	LEGGE DI BILANCIO	01	03	2010310011	Fitto locali – spesa obbligatoria	678.878,88	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Legge di bilancio

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 263/2019

## DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI E LA PIENA ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE ALLA VITA COLLETTIVA

SCHEDA ATN  
ANALISI TECNICO NORMATIVA

## ELEMENTI DI ANALISI

## CONTENUTI

**Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Il Parlamento europeo, infatti, è intervenuto in materia di lingua dei segni con la Risoluzione del 17 giugno 1988, nella quale è stata prevista l'adozione di misure concernenti la formazione a tempo pieno per interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella stessa lingua per le principali trasmissioni televisive e per le circolari governative in materia di assistenza sociale, salute e occupazione, l'insegnamento agli udenti, la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore e l'elaborazione di dizionari multilingue delle lingue dei segni usate nella Comunità. Il medesimo Parlamento europeo, poi, è intervenuto con la risoluzione del 18 novembre 1998, ribadendo gli stessi principi e invitando la Commissione a presentare una proposta al Consiglio per il riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni.

Il Consiglio d'Europa, inoltre, nel 2003, ha sollecitato i Paesi membri ad elaborare un nuovo strumento giuridico per proteggere i diritti delle persone che comunicano nella lingua dei segni, inserendo un protocollo aggiuntivo nell'ambito della Convenzione sulle lingue minoritarie.

Il Parlamento europeo, nel 2006, ha approvato una risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità, con la quale ha invitato gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, attraverso la televisione digitale.

La Commissione europea ha successivamente adottato la comunicazione riguardante la Strategia sulla disabilità 2010-2020, che identifica tra gli ambiti d'azione principali quello dell'accessibilità, della partecipazione, dell'istruzione e formazione, e della protezione sociale.

Rispetto al riconoscimento della comunità dei sordi come minoranza linguistica, l'Unione europea dei non udenti, nel 1997, ha approvato una risoluzione per l'inserimento della lingua dei segni nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Al relativo trattato internazionale ha aderito anche l'Italia.

L'Unione europea, inoltre, ha finanziato alcuni interventi diretti ad aumentare la comprensione delle lingue dei segni, come il progetto SignSpeak, nel 2009, e il progetto Deaf people in europe acquiring languages through e-learning (DEAL) nel 2006.

L'intervento risulta compatibile anche con l'ordinamento internazionale. L'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e la Federazione mondiale dei sordi, nel 1991, hanno approvato una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, sottolineando la necessità di interventi concernenti le comunicazioni, la scuola e il lavoro, per favorire la diffusione dello strumento dell'interpretariato e della lingua dei segni.

L'articolo 21 della risoluzione dell'UNESCO di Salamanca del 1994, sull'educazione inclusiva, ha sottolineato la necessità del riconoscimento della lingua dei segni per l'accesso all'educazione delle persone sorde.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 2006, ha approvato la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che rappresenta il primo strumento internazionale in materia vincolante per gli Stati. Tale convenzione, che è stata ratificata

	<p>dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ed istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) è finalizzata ad assicurare ai disabili la possibilità di godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri soggetti, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>L'intervento risulta, per molti aspetti, compatibile con il quadro normativo nazionale, che contiene numerose disposizioni sia di carattere generale in materia di disabilità, che di carattere specifico riguardo ai soggetti non udenti.</p> <p>L'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), in particolare, ha definito come sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non abbia avuto origine esclusivamente psichica o per causa di guerra, lavoro o servizio. Secondo quanto precisato dal decreto ministeriale 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti), la sordità riferita all'orecchio migliore e misurata senza le eventuali protesi deve essere di grado variabile secondo l'età del soggetto. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), inoltre, ha previsto un'indennità di comunicazione per i sordi.</p> <p>Per quanto concerne più genericamente la disabilità, il riferimento principale è costituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che ha affidato alle Regioni il compito di individuare in dettaglio le priorità locali e le forme concrete di attuazione ed ai comuni e alle aziende sanitarie locali quello di provvedere all'erogazione dei servizi. L'articolo 9, in particolare, ha inserito il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti nell'ambito del servizio di aiuto personale che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali, nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio. L'articolo 12 ha disciplinato il diritto all'educazione e all'istruzione. L'articolo 13 ha prescritto che agli studenti con handicap sono garantiti sussidi tecnici e didattici, realizzati anche attraverso le convenzioni con centri specializzati nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, predisposti dagli atenei nei limiti del proprio bilancio. L'articolo 25 ha individuato interventi relativi all'informazione e alla comunicazione e ha previsto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ministro dello sviluppo economico) contribuisca alla realizzazione di progetti finalizzati a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva ed alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché iniziative per la ricezione di programmi di informazione, culturali e di svago da parte di persone con handicap sensoriali.</p> <p>Rispetto all'integrazione degli studenti con disabilità, l'articolo 314 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ha stabilito che all'individuazione dell'alunno come persona con handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, faccia seguito la redazione di un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle aziende sanitarie e il personale insegnante specializzato della scuola. L'articolo 323 ha disposto che, per i soggetti con disabilità uditiva, l'obbligo scolastico si</p>

adempie nelle classi ordinarie oppure nelle scuole speciali gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti, con la cooperazione dello Stato e degli enti locali al processo di integrazione scolastica ed alla fornitura dei servizi necessari. L'articolo 325 ha disciplinato i titoli di specializzazione degli insegnanti di sostegno e la limitazione del numero degli alunni nelle classi con portatori di handicap. Ulteriori disposizioni sono state inserite in specifici decreti ministeriali, come il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 4 agosto 2009, con il quale sono state adottate Linee guida sull'integrazione scolastica allo scopo di fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientarne i comportamenti nella direzione di una piena conformità ai principi dell'integrazione.

L'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) ha prescritto, altresì, ai fornitori di media di favorire la ricezione dei servizi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali tenendo conto delle indicazioni delle associazioni di categoria. L'articolo 45, comma 2, lettera q), ha inserito tale prescrizione nell'elenco dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo.

Riguardo alle disposizioni costituzionali, l'intervento risulta compatibile con l'articolo 3 della Costituzione. Il primo comma di tale articolo stabilisce, infatti, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il secondo comma dispone, poi, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

L'intervento risulta compatibile anche con l'articolo 6, primo comma, della Costituzione, il quale dispone che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Più complessa appare la questione concernente la competenza legislativa regionale.

Le disposizioni contenute nella proposta, infatti, attengono a diverse materie.

Nella parte in cui riconoscono "la lingua dei segni italiana" sembrano investire, innanzitutto, la materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Nella parte in cui si riferiscono all'insegnamento della lingua dei segni italiana appaiono rientrare nell'ambito di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché nell'ambito di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la materia dell'istruzione. Nella parte riguardante, poi, il rapporto con la concessionaria del servizio pubblico sembrano incidere in materia di ordinamento della comunicazione, che pure è attribuita dall'articolo 117, terzo comma, alla potestà legislativa concorrente delle Regioni. Nella parte in cui prevede interventi concernenti l'accesso ai servizi sanitari è parimenti riconducibile all'ambito della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente. Per le altre disposizioni, infine, la materia risulta quella delle politiche sociali, oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni sempre ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al di là degli ambiti materiali in cui intervengono le disposizioni, va rilevato che altre Regioni, come la Basilicata (legge regionale 20 novembre 2017, n. 30 "Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva") o la Lombardia (legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione

	<p>delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”), hanno approvato leggi al riguardo.</p> <p>La legge della Basilicata, in particolare, è stata impugnata dal Governo, che ha contestato profili di illegittimità costituzionale con riferimento prevalente all’istituzione di un albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana ed ai requisiti per l’esercizio della relativa attività in ambito regionale. Il Governo, poi, a seguito della modifica delle disposizioni, ha rinunciato all’impugnativa.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell’intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>L’intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale.</p> <p>L’articolo 3, comma 1, del medesimo statuto, infatti, stabilisce che la Regione promuove, nell’ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l’uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.</p> <p>L’articolo 4, comma 1, dispone, poi, che la Regione concorre a rimuovere le cause dell’emarginazione e promuove la realizzazione sociale; incentiva la piena occupazione; tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e favorisce la formazione permanente, anche al fine dell’inserimento nella società e nel lavoro delle persone disabili.</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta incide sulle disposizioni di alcune leggi regionali.</p> <p>L’articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), dedicato all’integrazione scolastica, in particolare, affida alla Giunta regionale l’emanazione di direttive agli enti del servizio sanitario e la vigilanza sugli adempimenti degli stessi, che provvedono, attraverso i competenti servizi dell’UMEE, all’individuazione e all’acquisizione della documentazione, nonché alla compilazione della diagnosi funzionale e garantiscono l’elaborazione congiunta del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato con la collaborazione della scuola e della famiglia, assicurando verifiche e condizioni necessarie all’integrazione dei portatori di disabilità. Dispone, inoltre, che la Regione concorre al finanziamento dei Comuni singoli o associati che adeguano l’organizzazione e il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne alle esigenze dei bambini in condizione di disabilità, provvedendo all’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati, al fine di avviarne precocemente il recupero e la socializzazione e che la Regione concorre al finanziamento in favore degli enti locali in relazione ai gradi di istruzione di competenza per le attività di assistenza scolastica per l’autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in condizione di disabilità ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 104/1992. Prevede, altresì, che le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali frequentanti le scuole secondarie di secondo grado sono trasferite ai Comuni associati negli ambiti territoriali sociali (ATS) e che, per l’esercizio di tali funzioni, sono trasferite ai medesimi Comuni le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 947, della legge n. 208/2015 e delle successive leggi statali di bilancio. L’articolo 15 disciplina l’inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità e ai bisogni dei portatori di disabilità attestati dalle Unità multidisciplinari dell’età adulta nel piano educativo individualizzato, e finalizzato all’integrazione dei soggetti con disabilità nei progetti formativi di base, all’inserimento in corsi propedeutici all’integrazione nella formazione di base ordinaria o in corsi finalizzati</p>

	<p>dotati di progetti specifici, in relazione alla gravità della disabilità, nonché alla partecipazione ad attività di formazione, riqualificazione e formazione continua nell'ambito di progetti specifici finalizzati all'inserimento mirato ed al sostegno del rapporto di lavoro. Stabilisce anche che, a tal fine, la Giunta regionale, tramite l'ente delegato in materia di formazione professionale, fornisce il personale qualificato per gli interventi formativi con adeguate competenze per la disabilità ed il sostegno, i sussidi e le attrezzature necessarie. Prevede, poi, che le attività finalizzate esclusivamente ad allievi handicappati possono essere realizzate in collaborazione tra enti competenti in materia di formazione professionale, Province, Comuni, Comunità montane, enti del servizio sanitario e organizzazioni del settore privato sociale secondo criteri stabiliti in accordi di programma, prevedendo anche la collocazione dei percorsi formativi nei centri di riabilitazione e nei centri educativi diurni. L'articolo 21, comma 1, lettera c), infine, prevede, tra l'altro, che la Regione concorre alle spese sostenute da privati cittadini per l'acquisto di ausili tecnici volti all'abbattimento delle barriere di comunicazione con riferimento a persone in condizione di disabilità sensoriale e/o con problemi di comunicazione.</p> <p>L'articolo 1, comma 3, della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia) dispone che la Regione e i Comuni associati negli ambiti territoriali sociali realizzano interventi volti al raggiungimento degli obiettivi del mantenimento a domicilio e in famiglia delle persone non autosufficienti e sviluppo dell'autonomia personale; dell'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di disabilità; del sostegno e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>L'articolo 9 della proposta di legge demanda alla Giunta regionale, anche sulla base di proposte pervenute dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale e previo parere della competente Commissione assembleare, l'approvazione annuale del programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. L'articolo 11 stabilisce che, in sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il medesimo programma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.</p> <p>Rispetto al rapporto con le vigenti disposizioni regionali sarebbe stato utile un coordinamento, al fine di evitare problemi interpretativi.</p>
<p><b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b></p>	<p>Non risultano proposte di legge o di regolamento in materia analoga all'esame del Consiglio regionale.</p>